

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PROTOCOLLO

N° 45030

Data 10/04/2012

Istanza **n.32**

Arengo del
08/04/12

ISTANZA D'ARENCO

ARENCO SEMESTRALE APRILE 2012 – OTTOBRE 2012

AGLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI

San Marino, 8 aprile 2012

I sottoscritti cittadini sammarinesi chiedono al Consiglio Grande e Generale di prendere in esame la seguente richiesta:

la Legge n. 118 del 28/06/2010 e successive modifiche (Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica) all'art. 15 rubricato (permesso per convivenza, parentale o per minori) comma 1, lettera a) prevede che: *"Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso: a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere more uxorio"* e, al comma 4 che *"La perdita della qualifica di convivente more uxorio comporta la revoca immediata del permesso per convivenza e l'allontanamento dal territorio"*.

Riteniamo che l'articolo sopra riportato della Legge n.118/2010 dia luogo ad una discriminazione basata sull'orientamento sessuale e, altresì, ad una discriminazione basata sulla nazionalità. Infatti:

1. Ad un/a cittadino/a sammarinese viene riconosciuta la possibilità di condurre una regolare vita di coppia con il/la rispettivo/a compagno/a di cittadinanza non sammarinese solo se si tratta di una coppia i cui componenti sono di sesso diverso (convivenza more uxorio), mentre a una coppia con componenti dello stesso sesso tale possibilità viene negata;
2. Cittadini sammarinesi possono convivere con altri cittadini sammarinesi e formare qualsiasi tipo di coppia (uomo-uomo, donna-donna o uomo-donna), potendo quindi avere lo stato di famiglia insieme, possibilità che viene preclusa ad un cittadino sammarinese che voglia formare una coppia con un cittadino non sammarinese dello stesso sesso.

Risulta di immediata evidenza che sussiste un contrasto delle suddette norme con i principi statuiti nelle convenzioni internazionali, nonché nelle norme interne sia di rango costituzionale che ordinario ed in particolar modo con:

- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dove all'art.14 viene enunciato il divieto di discriminazione: *"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione"*;
- Il Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che all'art. 1 ribadisce il divieto generale di discriminazione: *"Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro"*

genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o altra condizione";

- *La Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche), in particolar modo l'art. 1 comma 3 "(...) L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (...)", l'art. 4 comma 1 "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. (...)" e l'art. 5 "I diritti della persona umana sono inviolabili";*
- *L'art. 3 comma 1 della stessa legge 118/2010 che stabilisce "La Repubblica di San Marino riconosce allo straniero comunque presente in territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (...)".*

Pertanto, stante il mancato riconoscimento di diritti fondamentali a determinate persone, si richiede che venga modificato l'art. 15 della Legge n. 118/2010, laddove non viene prevista un'equiparazione tra conviventi more uxorio (e quindi di persone di sesso diverso) e conviventi dello stesso sesso, affinché il diritto alla convivenza e ad una vita di coppia serena sia garantito a tutti, senza discriminazione di alcun tipo.

Confidando in un favorevole accoglimento della presente Istanza d'Arengo da parte delle LL.EE. e del Consiglio Grande e Generale, si porgono deferenti ossequi.